

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 16/2022

ESTREMI PUBBLICA UDIENZA 29.09.2022, PRES. M. CASSANO, REL. C. ZAZA, EST. C. ZAZA, RIC. P.G. C/GALDINI ANTONIO, PG P. FIMIANI (CONF.), RG N. 29013/2020

QUESTIONI CONTROVERSE

«Se il pubblico ministero possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza che, all'esito di giudizio ordinario, abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.».

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. pen., art. 20; cod. proc. pen., artt. 130, 620, comma 1, lett. 1), 662, 676; disp. Att. cod. proc. pen., art. 183.

SOLUZIONI ADOTTATE

La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.

La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. 1) della sentenza impugnata.

Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 disp. att. cod. proc. pen., nei casi di pena accessoria, predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.

* Consigliere della Corte di cassazione